

## PROCEDURA INTERNAL DEALING DI DIGITOUCH S.P.A.

In applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “**Regolamento Emittenti AIM**”), il Consiglio di Amministrazione di DigiTouch S.p.A. (la “**Società**”) nella riunione del 1 luglio 2016 ha approvato la presente procedura per l’identificazione dei soggetti rilevanti e la comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto le azioni della società ovvero altri strumenti finanziari ad essi collegati (la “**Procedura**”).

L’Amministratore Delegato della Società è stato autorizzato con delibera del 4 luglio 2016 ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di provvedimenti di legge e/o regolamenti ovvero di modifiche e integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A..

## Articolo 1 Definizioni

1.1 Ai fini della presente Procedura i termini in maiuscolo hanno il significato di seguito indicato:

**AIM Italia:** indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

**Azioni:** indica le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia.

**Collegio Sindacale:** indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

**Consiglio di Amministrazione:** indica il consiglio di amministrazione della Società, di volta in volta in carica.

**Controllate:** indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

**Data di esecuzione:** indica il giorno in cui: i) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio o di prestito titoli o riporto; ii) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*; iii) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

**Dipendente Rilevante:** indica qualunque dipendente della Società o di sue controllate o controllanti che, insieme con i suoi Familiari, possiede, direttamente o indirettamente, una partecipazione, direttamente o indirettamente, dello 0,5% o più di una categoria di Strumenti Finanziari (escluse le azioni proprie).

**Familiare:** coniuge, convivente, parenti conviventi e parenti e affini fino al quarto grado di un Soggetto Rilevante.

**Informazioni Privilegiate:** si intendono le informazioni, che riguardano direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli strumenti finanziari della stessa, che se resa pubblica potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari. In particolare, si deve intendere quale informazione avente "*carattere preciso*" quella che

- i. si riferisce ad eventi/circostanze verificatesi/esistenti o che si prevede che possano ragionevolmente verificarsi/venire ad esistenza;
- ii. è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (i);
- iii. a tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso;

**Investor Relator:** indica il responsabile della funzione di Investor Relation della Società

**Gruppo:** indica la Società e le sue Controllate dirette ed indirette.

**MAR:** In data 3 luglio 2016 entrerà in vigore il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“**MAR**”), che entrerà in vigore in data 3 luglio 2016, abrogativo della Direttiva (CE) n. 6/2003 e delle sue misure di esecuzione (“**MAD I**”) e stabilisce un quadro normativo in materia di abusi di mercato uniforme e direttamente applicabile all’interno dell’Unione europea.

**Operazione:** indica:

- (i) qualunque cambiamento del numero di Strumenti Finanziari della Società detenuti da un Soggetto Rilevante o da un suo Familiare inclusi;
- (ii) qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l’acquisto di tali Strumenti Finanziari;
- (iii) l’attribuzione o l’accettazione da parte di un Soggetto Rilevante o di un suo Familiare di qualunque opzione avente ad oggetto tali Strumenti Finanziari o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali Strumenti Finanziari;
- (iv) l’acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali Strumenti Finanziari;
- (v) atti di disposizione tra i Soggetti Rilevanti o tra i loro Familiari e/o Dipendenti Rilevanti;
- (vi) operazioni fuori mercato;
- (vii) trasferimenti a titolo gratuito;
- (viii) le operazioni di acquisto dalla, o vendita alla, Società di azioni della stessa e (2) l’acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un Prodotto Finanziario Collegato da parte di un Soggetto Rilevante e/o da parte di un suo Familiare;
- (ix) qualsiasi operazione effettuata nell’ambito di un’assicurazione sulla vita.

**Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti:** indica (i) coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi della legge vigente; (ii) figli, anche del coniuge, a carico; (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione; (iv) una persona giuridica la cui responsabilità e direzione sia riconducibile al Soggetto Rilevante.

**Prodotto Finanziario Collegato:** indica ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario.

**Regolamento CONSOB:** indica il Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 1999 e successive modifiche.

**Regolamento Emittenti AIM Italia:** indica il Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale del 15 settembre 2014 e successive modifiche.

**Società:** indica la società DigiTouch S.p.A..

**Soggetti Rilevanti** si intendono:

- i. i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- ii. i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i dipendenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società;
- iii. i soggetti che svolgono le funzioni di cui ai punti i) e ii) che precedono in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società.

**Strumenti Finanziari:** si intendono gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1 punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'Allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

**Strumenti Finanziari Derivati:** indica ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c) della Direttiva 2014/65/EU e citato nell'Allegato I, sezione C punti da 4 a 10 dello stesso.

**Strumenti Finanziari Collegati:** indica ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (ivi inclusi i derivati).

**TUF:** Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

**Ufficio Investor Relations:** si intende la funzione di Investor Relations della Società.

## **Articolo 2      Comunicazione delle Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante**

2.1. La Società comunica senza indugio e mette a disposizione del pubblico, mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni relative ad ogni Operazione su Strumenti Finanziari e/o su Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati, effettuata da un Soggetto Rilevante o da un proprio Familiare (Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti) fornendo le informazioni (ove disponibili) di seguito indicate, a condizione che l'importo complessivo dell'Operazione sia almeno pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine di ciascun anno solare.

2.2. Non sono soggetto agli obblighi informativi di cui all'art. 2.1 le Operazioni su Strumenti Finanziari, su Strumenti Finanziari Derivati e su Strumenti Finanziari Collegati effettuate da un Soggetto Rilevante o da un proprio Familiare (Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti) fornendo le informazioni (ove disponibili) il cui importo complessivo non raggiunga gli Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine di ciascun anno solare.

2.3. Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da o per conto di un Soggetto Rilevante o da o per conto di un proprio Familiare dall'inizio dell'anno solare, fermo restando che superato il predetto limite di Euro 20.000,00 il Soggetto Rilevante dovrà comunicare le eventuali operazioni già effettuate da o per proprio conto o di un proprio Familiare e ogni operazione successiva al superamento del limite.

Tale importo deve essere calcolato sommando il controvalore delle Operazioni relative a Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati.

In conformità a quanto previsto nella Scheda Cinque del Regolamento Emittenti AIM, la predetta comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- (a) l'identità del Soggetto Rilevante coinvolto;
- (b) motivo della notifica;
- (c) la data in cui la Società è stata informata;
- (d) la data in cui è stata effettuata l'Operazione;
- (e) il prezzo e l'ammontare e la categoria degli Strumenti Finanziari coinvolti;
- (f) la natura dell'Operazione;
- (g) la natura e l'entità della partecipazione del Soggetto Rilevante nell'Operazione;
- (h) se il comunicato riguarda un prodotto finanziario collegato, informazioni dettagliate sulla natura dell'esposizione.

### **Articolo 3 Ufficio preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle comunicazioni concernenti le Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante**

3.1. Al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 2 che precede, il Soggetto Rilevante deve comunicare via posta elettronica al responsabile dell'Ufficio Investor Relations della Società ogni Operazione entro il giorno successivo alla Data di Esecuzione, fornendo tutte le informazioni previste dal precedente articolo 2.

3.2. Una volta ricevute dal Soggetto Rilevante le informazioni, il responsabile dell'Ufficio Investor Relations – dopo aver informato il Nominated Advisor – predispone la comunicazione al pubblico. Il testo della comunicazione dovrà essere sottoposto all'Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per l'approvazione finale prima dell'invio tramite SDIR. Le comunicazioni in merito alle Operazioni non devono essere fuorvianti, false o ingannevoli e non devono omettere nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni. Copia della stessa comunicazione deve essere, altresì, pubblicata sul sito internet della Società nell'apposita sezione.

3.3 L'Ufficio Investor Relations comunica, entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla Data di Esecuzione, le Operazioni di cui ha ricevuto segnalazione tramite il sito internet della Società, in ossequio a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

3.4. L'Investor Relator ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche con riferimento alle relative Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto destinatario è tenuto a

rispondere all'Investor Relator tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della presente procedura.

#### **Articolo 4 Black out period**

4.1. Ai Soggetti Rilevanti è fatto assoluto divieto di compiere qualsiasi tipo di Operazione nei 30 (trenta) giorni precedenti ("Periodo di Chiusura") il Consiglio di Amministrazione della Società chiamato ad approvare il progetto di bilancio, la relazione semestrale e i rendiconti intermedi di gestione. In tale situazioni il Soggetto Rilevante dovrà fornire adeguata prova e documentazione per provare l'eccezionalità della situazione tale da richiedere una deroga ai principi della presente procedura. La valutazione di tale situazione spetta al Consiglio di Amministrazione.

4.2. Il divieto di cui sopra non si applica nel caso di situazioni eccezionali di necessità oggettiva da valutare caso per caso come per esempio situazioni di grave difficoltà finanziaria che richiedono una vendita immediata e nel caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria

4.3. Oltre a quanto previsto al primo comma del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, può stabilire ulteriori periodi in cui ad alcuni o tutti i Soggetti Rilevanti è vietato e/o limitato il compimento di tutte o alcune delle Operazioni.

#### **Articolo 5 Sanzioni**

5.1. Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 182, comma 2-*bis* del TUF, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-*bis* e 187-*ter* del TUF si applicano agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) del TUF (ovverosia gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del TUF ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano) e, quindi, anche agli strumenti finanziari quotati sull'AIM Italia.

5.2. In caso di violazione della presente procedura, la Società e le sue Controllate procederanno nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.

5.3. Si precisa che la violazione delle disposizioni della presente procedura anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A. può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine.

5.4 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

5.5 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

## **Articolo 6 Disposizioni finali**

6.1 La presente Procedura è consegnata a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia.

6.2 Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: (i) restituire copia firmata della presente Procedura per ricevuta e accettazione; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (iii) rivolgersi al responsabile dell'Ufficio Investor Relations in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.

## **Articolo 7 Entrata in vigore della Procedura**

La Procedura entrerà in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sull'AIM Italia.

## **Articolo 8 Trattamento dei Dati Personali**

8.1 Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono, pertanto, tenute ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:

- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (d) i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003
- (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare nonché del responsabile:
  - titolare: DigiTouch S.p.A.;
  - responsabile: Paolo Mardegan.

8.2 Con la consegna all'Ufficio Investor Relations della lettera di accettazione di cui all'Allegato A si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del D.Lgs. n. 196/2003.

**Allegato A**

**ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DELLE PROCEDURE  
INERENTI AD OPERAZIONI RILEVANTI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_,

nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della procedura di internal dealing di DigiTouch S.p.A. ("Procedura")

**DICHIARA ED ATTESTA**

- di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:

\_\_\_\_\_;

- indica i seguenti nominativi dei Familiari dei Soggetti Rilevanti come individuati ai sensi dell'articolo 1. della Procedura:

\_\_\_\_\_;

- si impegna a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni Rilevanti come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

**ACCONSENTE**

- ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'articolo 8 della Procedura e a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dei Familiari dei Soggetti Rilevanti.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

**FIRMA**

\_\_\_\_\_